



COMUNE DI BRESCIA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TAXI

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 29.9.1998 con provvedimento n. 234/28327 P.G.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 2.3.2001 n. 12/6978 P.G.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 29.11.2002 n. 239/46983 P.G..

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 7.3.2003 n. 58/7171 P.G.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 23.5.2005 n. 92/5469 P.G.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 21.7.2008 n. 147/28440 P.G.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 5.3.2012 n. 42/91544 P.G.

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizione del servizio di taxi
- Art. 3 - Competenza e vigilanza
- Art. 4 - Commissione consultiva
- Art. 5 - Determinazione del numero e del tipo dei veicoli da destinare al servizio di taxi
- Art. 6 - Caratteristiche dei veicoli
- Art. 7 - Tariffe

TITOLO II - NORME PER IL RILASCIO DELLE LICENZE PER L'E-SERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI

- Art. 8 - Licenza di esercizio
- Art. 9 - Requisiti soggettivi per ottenere la licenza
- Art.10 - Impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza
- Art.11 - Domanda per il rilascio della licenza
- Art.12 - Titoli preferenziali
- Art.13 - Valutazione dei titoli e formazione della graduatoria
- Art.14 - Documentazione per il rilascio della licenza
- Art.15 - Verifica del veicolo
- Art.16 - Inizio del servizio
- Art.17 - Figure giuridiche
- Art.18 - Dati riportati sulla licenza
- Art.19 - Trasferibilità della licenza
- Art.20 - Guida di taxi e sostituzione alla guida
- Art.21 - Dichiarazione di prosecuzione dell'attività
- Art.22 - Autovetture in circolazione
- Art.22 bis - Autovetture di scorta
- Art.23 - Sostituzione del veicolo
- Art.24 - Disinfezione periodica del veicolo
- Art.25 - Visite di controllo dei veicoli
- Art.26 - Visite di controllo per accertata o presunta idoneità alla guida
- Art.27 - Turni di servizio
- Art.28 - Stazionamento del veicolo
- Art.29 - Responsabilità relativa al servizio di taxi

TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO

- Art.30 - Diritto al servizio

- Art.31 - Abrogato
- Art.32 - Comportamento dei conducenti
- Art.33 - Divieti
- Art.34 - Norme per gli utenti dei servizi di taxi
- Art.35 - Sospensione della corsa

TITOLO IV - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA LICENZA

- Art.36 - Sospensione della licenza
- Art.37 - Revoca della licenza
- Art.38 - Decadenza della licenza
- Art.39 - Sanzioni pecuniarie

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

- Art.40 - Adeguamento forme giuridiche
- Art.41 - Colore uniforme dei veicoli e dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti

TITOLO VI - NORME FINALI

- Art.42 - Rinvio ad altre norme
- Art.43 - Consegna del regolamento ai titolari di licenza

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di taxi, fatte salve le disposizioni legislative in materia.

Art. 2 - Definizione del servizio di taxi

1. Per servizio di taxi si intende quello svolto con lo scopo di soddisfare esigenze di trasporto individuale e di piccoli gruppi di persone e che si rivolge ad una utenza indifferenziata.
2. Il Comune di Brescia riconosce il servizio di taxi come componente strategica essenziale del trasporto pubblico e in quanto tale, lo valorizzi qualificandolo e integrandolo con altri mezzi pubblici

Art. 3 - Competenza e vigilanza

1. La competenza e la vigilanza relativa al servizio di taxi è del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive.
2. Tutte le competenze che nel presente regolamento sono riferite al dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, possono essere dallo stesso delegate ad altro dirigente dello stesso settore.
3. Restano in ogni caso salve le competenze regionali e statali in materia.

Art. 4 - Commissione consultiva

1. Una apposita commissione ha il compito di esprimere il proprio parere in riferimento all'esercizio del servizio di taxi ed all'applicazione del presente regola-

mento nonchè, su richiesta del sindaco, per qualsiasi altra questione relativa al servizio.

2. La commissione è composta:
 - . dal dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, che la presiede;
 - . da tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, scelti dalla giunta comunale, su terne di persone titolari di licenza taxi designate, su richiesta del responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, dalle rispettive organizzazioni;
 - . da due rappresentanti delle associazioni degli utenti, scelti dalla giunta comunale, su terne di persone designate, su richiesta del responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive dalle associazioni stesse;
 - . dal comandante del corpo di polizia municipale e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce.
3. I membri della commissione di cui al secondo e terzo alinea del comma precedente durano in carica per cinque anni.
4. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un impiegato del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, designato dal dirigente responsabile del settore stesso.
5. La commissione svolge altresì le funzioni di comitato permanente di monitoraggio di cui all'art. 6 lettera g) del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con Legge 4.8.2006 n. 248.

Art. 5 - Determinazione del numero e del tipo dei veicoli da destinare al servizio di taxi

1. Il numero e il tipo dei veicoli da destinare al servizio di taxi è fissato dalla giunta comunale, sentita la commissione di cui al precedente art. 4, entro il limite massimo del contingente assegnato al comune, come previsto dalla legge regionale 15 aprile 1995 n. 20.

Art. 6 - Caratteristiche dei veicoli

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi devono:
 - . avere le caratteristiche adeguate allo svolgimento del servizio;
 - . avere la possibilità di trasportare almeno tre persone oltre al conducente;
 - . essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti;
 - . avere la possibilità di caricare gli eventuali bagagli degli utenti trasportati e di contenere una sedia a rotelle ripiegata per persone disabili;
2. Le motocarrozzette devono:
 - . essere veicoli destinati al trasporto di persone, aventi un minimo di due posti ed un massimo di quattro, compreso quello del conducente;
 - . avere i rivestimenti, i sedili, gli schienali e il pavimento di materiale lavabile.
3. I veicoli a trazione animale devono:
 - . essere veicoli destinati al trasporto di persone, del tipo "vettura di piazza", trainati da un cavallo con quattro ruote e cerchioni in ferro, aventi al massimo cinque posti, compreso quello del conducente;
 - . avere i rivestimenti, i sedili, gli schienali e il pavimento di materiale lavabile.
4. I veicoli devono essere muniti di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
5. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili.
6. Le autovetture devono portare:
 - . sul tetto, un contrassegno luminoso con la scritta "taxi" in lettere maiuscole di colore bianco sulla facciata anteriore e rosso sulla facciata posteriore, su campo nero;
 - . sul retro, a fianco della targa posteriore, un contrassegno di colore bianco a forma di rettangolo, sul quale deve essere impresso in colore nero il numero d'ordine della licenza e la scritta "servizio pubblico";
 - . su ciascuno dei due lati, uno stemma stilizzato del comune di Brescia;

- . all'interno, sul lunotto in alto a destra, un dispositivo luminoso visibile dall'esterno, atto ad evidenziare il tipo di tariffa in uso durante il servizio.

Le motocarrozze ed i veicoli a trazione animale devono portare i contrassegni di cui sopra in modo visibile e lo stemma su ciascuno dei due lati del veicolo. I contrassegni e lo stemma di cui sopra devono essere conformi per misure e caratteristiche, al bozzetto depositato presso il settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive.

7. Le autovetture devono essere del colore uniforme, stabilito dal ministro dei trasporti con proprio decreto, come previsto dall'art. 12 della legge 15 gennaio 1992 n. 21. Le motocarrozze ed i veicoli a trazione animale devono essere del colore uniforme stabilito dalla giunta comunale.

Art. 7 - Tariffe

1. Le tariffe per il servizio di taxi sono a base multipla per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2. Le tariffe per il servizio taxi con autovetture sono determinate sulla base dei seguenti criteri:
 - . prezzo medio di autovettura adibibile al servizio;
 - . premio di assicurazione R.C. auto;
 - . prezzo dei carburanti e lubrificanti;
 - . prezzo dei pezzi di ricambio e servizio manutenzione;
 - . affitto per rimessa autovettura.L'aggiornamento delle tariffe esistenti, salvo eventuale revisione quinquennale sulla base dei criteri di cui sopra, può essere attuato annualmente, tenendo come riferimento gli indici generali medi dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
3. La giunta comunale, sentita la commissione di cui al precedente art. 4, stabilisce, in base ai criteri di cui ai commi precedenti, le tariffe da applicarsi per il servizio di taxi. Possono essere previste tariffe particolari per manifestazioni o iniziative di rilevanza cittadina o per il trasporto di particolari categorie di persone.
Per assicurare livelli di efficienza adeguati del servizio, può essere, altresì, prevista la possibilità

per gli utenti di avvalersi di tariffe fisse per percorsi prestabiliti, non superiori, comunque, alla corrispondente tariffa calcolata a tassametro.

4. E' esente dal pagamento il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap.
5. Le tariffe per il servizio taxi con motocarrozze o con veicoli a trazione animale sono determinate sulla base dei criteri di cui sopra tenendo conto della specificità.

TITOLO II - NORME PER IL RILASCIO DELLE LICENZE PER L'E-SERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI

Art. 8 - Licenza di esercizio

1. Il servizio di taxi è esercitato previo rilascio da parte del dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive di apposita licenza per ogni veicolo destinata al servizio stesso.
2. La licenza è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 9 - Requisiti soggettivi per ottenere la licenza

1. La licenza per il servizio di cui al precedente art. 1 può essere rilasciata unicamente a soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati:
 - . cittadinanza italiana o, in mancanza, situazione giuridica che consenta di svolgere il servizio con le modalità di cui al successivo art. 17;
 - . età non inferiore ad anni diciotto;
 - . iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, come previsto dall'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Brescia;
 - . proprietà o disponibilità in leasing di veicolo con le caratteristiche di cui al precedente art. 6;
 - . sana e robusta costituzione fisica e mancano di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio. Il dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, tramite la struttura sanitaria pubblica, il vincitore o vincitori del concorso di cui al successivo art. 11, e la persona cui è trasferita la licenza per effetto di una delle fattispecie previste dal successivo art. 19;
 - . piena capacità di agire.

Art. 10 - Impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza

1. La licenza per il servizio di taxi non può essere rilasciata a chi:
 - a. è incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1432; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726; 19 marzo 1990, n. 55;
 - b. ha riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - c. ha riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
 - d. ha riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati all'alinea precedente;
 - e. è stato condannato, per lo stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f. è sottoposto al procedimento penale per i delitti indicati nella lettera b) se per essi è già stato disposto giudizio, se è stato presentato ovvero citato a comparire in udienza per il giudizio;

- g. è incorso in condanne a pene che comportano l'interdizione da una professione o un'arte;
 - h. è stato dichiarato fallito;
 - i. è incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali;
 - l. è incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente, sia da parte del Comune di Brescia, sia da parte di altri comuni;
 - m. è incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.
2. Gli impedimenti di cui al primo comma per la parte relativa alle lettere da "a" ad "f" non sussistono nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca nella misura di prevenzione, anche se non definitivo.
3. Gli impedimenti di cui al primo comma, fatta eccezione per quanto previsto al secondo comma, per la parte relativa alle lettere a, b, c, d, e, f, g ed i, continuano a produrre effetto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione; nel caso di cui alla lettera "h" fino all'emanazione da parte del Tribunale del decreto di chiusura del fallimento.
4. Il titolare di licenza per il servizio di taxi non può, oltre al servizio in questione, esercitare altra attività come lavoratore dipendente. E' ammesso lo svolgimento di attività di lavoro autonomo che non comporti un diretto apporto materiale del soggetto interessato e che sia compatibile con il servizio.

Art. 11 - Domanda per il rilascio della licenza

- 1. Le licenze per il servizio di taxi disponibili vengono poste a concorso pubblico.
- 2. Il bando di concorso, approvato dalla giunta comunale, deve essere affisso all'albo pretorio e pubblicato per estratto su almeno due quotidiani cittadini.

3. La domanda di ammissione al concorso, redatta in competente bollo ed indirizzata al sindaco, deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni:
 - . cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, numero di codice fiscale del richiedente;
 - . possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9;
 - . insussistenza degli impedimenti di cui al precedente art. 10;
 - . recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni.

Il possesso dei requisiti di cui sopra al secondo alinea - eccezion fatta per quanto attiene al requisito di cui al quinto alinea del precedente art. 9 che deve essere dimostrato al momento indicato dal successivo art. 14 - e l'insussistenza degli impedimenti di cui sopra al terzo alinea - eccezion fatta per l'impedimento previsto dal quarto comma del precedente art. 10, che non deve sussistere nel momento indicato dal successivo art. 14, devono rispettivamente essere presenti e non sussistere alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande.
4. Alla domanda, sottoscritta dal richiedente, devono essere allegati in originale o in copia autentica in competente bollo, gli eventuali titoli preferenziali di cui al successivo art. 12.

Art. 12 - Titoli preferenziali

1. Se il numero delle domande è superiore a quello delle licenze disponibili in base al bando di concorso, è titolo preferenziale l'aver prestato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.

I titoli di cui sopra devono essere documentati con i contratti previsti dall'art. 10 legge 15.1.1992 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In caso di parità di titoli di cui al comma precedente o in mancanza, costituisce ulteriore titolo preferenziale la maggiore anzianità di servizio risultante dalla documentazione presentata.

In subordine la preferenza è determinata dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia coniugato o meno.

Il numero dei figli a carico deve essere dichiarato con atto notorio da allegare al momento della presentazione della domanda.

In caso di ulteriore parità nella fattispecie di cui sopra la priorità è data dal sorteggio. Il sorteggio viene effettuato dalla commissione di cui al successivo art. 13.

Art. 13 - Valutazione dei titoli e formazione della graduatoria

1. Una commissione composta:
 - . dal dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, che la presiede;
 - . dal comandante del corpo di polizia municipale;
 - . da un dirigente responsabile di settore designato dal segretario generale volta per volta;scaduto il termine previsto dal precedente art. 11, provvede all'esame delle domande ed alla valutazione dei titoli preferenziali. Indi, conformemente ai disposti del precedente art. 12, forma la graduatoria in base alla quale propone il rilascio delle licenze poste a concorso.
2. L'assegnazione delle licenze per il servizio di taxi di cui al precedente art. 11 è condizionata alla presentazione della documentazione di cui al successivo art. 14 entro il termine ivi indicato ed alla verifica d'ufficio da parte del dirigente stesso del possesso degli altri requisiti per l'ammissione al concorso e dei titoli preferenziali.

Art. 14 - Documentazione per il rilascio della licenza

1. Il dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, sulla base della graduatoria di cui al precedente art. 13, invita i soggetti assegnatari delle licenze a produrre i sotto elencati documenti entro novanta giorni dalla relativa comunicazione:
 1. certificato medico attestante idoneità fisica al servizio. Il certificato medico deve essere redatto da medico della struttura sanitaria pubbli-

ca e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue a'sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956 n. 837 ed eventuali successive modifiche od integrazioni;

2. atto notorio da cui risulti l'insussistenza degli impedimenti per il rilascio della licenza di cui al precedente art. 10, lettere l) e m);
 3. documentazione o certificazione da cui risulti che l'assegnatario eserciterà la propria attività in una delle forme previste dal successivo art. 17.
2. Gli atti e le certificazioni di cui sopra al primo comma devono essere prodotti con data non anteriore a quella della richiesta da parte del dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive.
 3. Il dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, ricevuta la documentazione di cui al presente articolo, ed effettuate le verifiche d'ufficio di cui all'art. 13, ove ne sussistano le condizioni, procede al rilascio della licenza di cui al precedente art. 8.
 4. La non assegnazione della licenza per mancata produzione entro il termine previsto dei documenti di cui al presente articolo o per mancanza dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 9 o per sussistenza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente art. 10 è pronunciata, trascorso il termine di cui al precedente art. 13, dal dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive che provvede all'ulteriore assegnazione, sempre in base alla graduatoria di cui al precedente art. 13.
 5. Prima dell'inizio del servizio il titolare della licenza dovrà presentare al dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive:
 1. carta di circolazione dell'autovettura o motocarozzetta da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o la disponibilità in leasing o atto notorio da cui risulti la proprietà o disponibilità in leasing di veicolo a trazione animale con le caratteristiche di cui sopra all'art. 6;
 2. contratto di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione del veicolo, verso terzi e verso le persone e le cose traspor-

tate, con massimali di garanzia non inferiori a quelli previsti dalla legislazione in materia. Il veicolo utilizzato per il servizio dovrà aver superato con esito favorevole la verifica di cui al successivo art. 15 ed essere stato sottoposto alla disinfezione di cui al successivo art. 24.

Art. 15 - Verifica del veicolo

1. Prima del rilascio della licenza il veicolo è sottoposto a verifica da parte del dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive e del comandante del corpo di polizia municipale: tale verifica riguarda l'aspetto funzionale ed estetico del veicolo che deve essere in buono stato di conservazione, di funzionamento e di decoro e deve possedere i requisiti di cui al precedente art. 6.
2. Il rilascio della licenza è subordinato all'esito favorevole della verifica.
3. L'esito della verifica deve essere annotato su apposito registro tenuto presso il settore vigilanza.

Art. 16 - Inizio del servizio

1. Ottenuto il rilascio della licenza il soggetto titolare è obbligato ad iniziare il servizio entro trenta giorni a pena di decadenza. Il dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive ha facoltà di concedere una breve proroga solo per gravi e giustificati motivi.

Art. 17 - Figure giuridiche

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi al fine del libero esercizio della propria attività possono:
 - a. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
 - b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettive.

- va, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
2. Nei casi in cui al primo comma è consentito conferire la licenza e rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al primo comma, la licenza non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 18 - Dati riportati sulla licenza.

1. Sulla licenza sono riportati, oltre ai dati relativi al tipo di veicolo, al numero di telaio, al numero di targa di riconoscimento, questi ultimi per le autovetture e motocarrozze:
- . quando si verificano le fattispecie di cui al primo comma, lett. a. e c. del precedente art. 17: il cognome e nome del titolare, luogo e data di nascita, residenza, numero di codice fiscale dello stesso e numero della licenza;
 - . quando si verifica la fattispecie di cui al primo comma, lett. b. del precedente art. 17, la natura giuridica del soggetto, denominazione, sede legale, numero di codice fiscale ed altresì cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza del legale o legali rappresentanti. Devono essere anche indicati cognome e nome, luogo e data di nascita del soggetto conferente e numero della licenza.
2. Ogni variazione dei dati di cui sopra deve essere annotata immediatamente sulla licenza stessa, su richiesta al dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive da parte del titolare.

Art. 19 - Trasferibilità della licenza

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi è trasferita dal dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designa-

ta, purchè in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 9 e 10, quando il titolare si trova in una delle seguenti condizioni:

- a. sia titolare di licenza da cinque anni;
- b. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

L'accertamento dell'inabilità permanente o dell'inidoneità al servizio è effettuato d'ufficio dal dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive tramite struttura sanitaria pubblica.

2. In caso di morte del titolare la licenza può essere trasferita dal dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, su richiesta degli eredi ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 9 e 10, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, ad altro, designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 9 e 10.
3. Al titolare che ha trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
4. La trasferibilità della licenza per l'esercizio del servizio taxi è sempre riferita al titolare persona fisica che poi eserciterà la propria attività in una delle forme previste dal precedente art. 17.
5. La trasferibilità della licenza per l'esercizio del servizio di taxi non può essere esercitata se il titolare della licenza abbia in corso procedimento penale o contestazione prevista dai successivi artt. 36 e 37.
6. Al verificarsi delle fattispecie di cui ai commi precedenti il nuovo titolare della licenza è soggetto a tutte le disposizioni previste per il rilascio della licenza a seguito di concorso.

Art. 20 - Guida di taxi e sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi devono svolgere personalmente tale servizio. Tale

obbligo, con riferimento alle fattispecie previste dal precedente art. 17, sussiste anche per gli associati in cooperative di produzione e lavoro ed in consorzio tra imprese artigiane per l'originario conferente.

2. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9, salvo quanto indicato al quinto alinea dello stesso articolo, e nei confronti dei quali non sussistano gli impedimenti di cui al precedente art. 10:
 - a. per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b. per chiamata alle armi;
 - c. per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - d. per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e. nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

Le fattispecie di cui sopra alla lettera a. devono risultare da certificato medico. Il dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive può sempre disporre accertamenti di controllo attraverso la struttura sanitaria pubblica.

3. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 9, salvo quanto previsto dal quinto alinea dello stesso articolo, e 10 fino al raggiungimento della maggiore età del minore dei figli.
4. Il rapporto di lavoro con il sostituto di guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato come indicato dall'art. 10 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
5. Le sostituzioni di cui ai commi precedenti devono essere autorizzate dal dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive.
6. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono avvalersi nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 9 e 10, conformemente a quanto previsto dall'art. 230/bis del codice civile, ove si verificano le fattispecie ivi previste. La collaborazione da parte dei singoli familiari deve essere autorizzata dal dirigente responsabile del

settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, sentita la commissione di cui al precedente art. 4.

7. Non è mai consentita la sostituzione parziale alla guida, nè la sostituzione di più di un titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi nello stesso periodo.
8. Anche ai sostituti di guida ed ai collaboratori di cui al precedente sesto comma si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento.

Art. 21 - Dichiarazione di prosecuzione dell'attività

1. Il titolare della licenza di esercizio del servizio di taxi deve entro il 31 dicembre di ogni anno produrre una dichiarazione di volontà espressa dalla quale risulti l'intendimento di voler proseguire nello svolgimento della relativa attività anche per l'anno successivo, dichiarazione che deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 14, primo comma, punti 2, 3.
2. Il dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive acquisita la dichiarazione di cui al comma precedente, corredata dalla documentazione sopra indicata, effettua gli accertamenti d'ufficio di cui all'art. 13. Provvede poi a far effettuare la verifica di cui al precedente art. 15 e disinfezione di cui al successivo art. 24. Ove le situazioni di cui sopra diano luogo ad accertamenti negativi, adotta i conseguenti provvedimenti di cui al titolo IV.

Art. 22 - Veicoli in circolazione

1. Ogni veicolo destinato al servizio di taxi deve essere sempre provvisto a bordo, oltre che dei documenti di circolazione richiesti dalla legge, di:
 - a. originale aggiornato della licenza di cui al precedente art. 8, con copia della documentazione di cui al precedente art. 21;
 - b. copia del presente regolamento e delle tariffe di cui al precedente art. 7.

2. Ciascun veicolo deve essere munito, come previsto dal precedente art. 6, di un tassametro omologato e sigillato al momento della verifica di cui al precedente art. 15, sul quale potrà in qualsiasi momento essere esercitato controllo con le modalità previste dallo stesso articolo; le eventuali riparazioni del tassametro comportano una risigillatura. Il tassametro deve essere collocato in modo da presentarsi chiaramente visibile all'utente ed illuminato, in modo da consentirne, anche nelle ore notturne, la lettura.
3. Il tassametro deve essere posto in funzione all'inizio del servizio e chiuso non appena il servizio ha termine.
L'inizio della prestazione avviene mediante:
 - a. richiesta diretta al conducente: il tassametro viene azionato al momento in cui si richiede il servizio;
 - b. richiesta mediante telefono posto nelle località di stazionamento: il tassametro viene azionato al momento della partenza;
 - c. richiesta mediante radiotaxi: il tassametro viene azionato non prima che il conducente riceva la chiamata radio con le modalità previste dal provvedimento di approvazione delle tariffe.In ogni caso il tassametro viene azionato al momento dell'impegno, anche se l'utente ha dei bagagli.
Il tassametro deve essere chiuso nel momento in cui il veicolo si ferma e l'utente prende visione dell'importo. Successivamente si deve provvedere allo scarico di eventuali bagagli.
4. In caso di guasto al tassametro, il servizio deve essere immediatamente sospeso e il veicolo fatto rientrare in rimessa con la bandierina del tassametro abbassata.
Qualora il guasto avvenga mentre il veicolo è in servizio il conducente ha l'obbligo di segnalare il guasto all'utente e qualora lo stesso lo richieda deve condurlo ugualmente a destinazione riscuotendo il prezzo della corsa calcolato in base alla tariffa vigente, sull'approssimativo percorso chilometrico effettuato e sulla durata del servizio. In caso di contestazione l'utente è tenuto a versare un'anticipazione al conducente, in attesa della determinazione dell'importo del servizio da parte del dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive.

Art. 22 bis - Autovetture di scorta

1. Nell'ambito del servizio taxi il dirigente Responsabile del Settore competente può autorizzare di volta in volta l'utilizzo di veicoli di scorta in caso di veicoli inadatti per riparazioni, comportanti il fermo per un periodo di tempo non inferiore ad un giorno.
2. Le autovetture di scorta devono essere conformi alle norme del vigente regolamento ed immatricolate per il servizio taxi. Devono essere di proprietà o in disponibilità per uso di servizio dei soggetti di cui al precedente art. 17.
3. Tali autovetture, chiamate di scorta ed identificabili con lettere alfabetiche, sono abbinate ad autorizzazioni rilasciate ai soggetti di cui al comma 2. Tali autorizzazioni non sono trasferibili.
4. Qualora le autovetture immatricolate come taxi "di scorta" siano dotate di particolari attrezzature atte ad agevolare il trasporto di portatori di handicap, possono venire utilizzate per svolgere tale servizio, anche dai tassisti il cui mezzo sia utilizzabile, fermo restando il criterio di utilizzo dell'auto di scorta in sostituzione della propria autovettura. In tale caso dovrà essere inviata comunicazione a mezzo fax al Comando del Corpo di polizia municipale riguardante la sostituzione del veicolo per il trasporto di utenti disabili e la precisazione della sede ove staziona la vettura taxi sostituita.
5. La sostituzione del taxi per guasti tecnici è subordinata all'autorizzazione rilasciata di volta in volta dal dirigente Responsabile del Settore competente e annotata di volta in volta sul libretto di servizio.
6. Il titolare della licenza per il servizio taxi che fruisce dell'autovettura di scorta deve tenere con sé per poterli esibire ad ogni richiesta i documenti dell'autovettura di scorta unitamente a quelli relativi alla propria licenza.

Art. 23 - Sostituzione del veicolo

1. L'eventuale sostituzione del veicolo indicato nella licenza di cui al precedente art. 8 è subordinata alla preventiva autorizzazione del dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Pro-

duttive che viene rilasciata dopo l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal precedente art. 6, su istanza del titolare della licenza, ed a seguito della verifica prevista dal precedente art. 15 e della disinfezione di cui al successivo art. 24.

Art. 24 - Disinfezione periodica del veicolo

1. I veicoli debbono essere sottoposti a disinfezione con prodotto monouso omologato e registrato dal Ministero della Salute Pubblica. La Polizia Municipale accerta l'avvenuta procedura di disinfezione con il prodotto sopra specificato, in occasione della verifica tecnica annuale del veicolo ed in ogni caso quando si abbia avuto notizia di aver trasportato persone affette da malattie infettive.

Art. 25 - Visite di controllo dei veicoli

1. La verifica di cui al precedente art. 15 può essere disposta dal dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive in qualsiasi momento.
2. Se il veicolo non si trova nel dovuto stato di conservazione, di funzionamento e di decoro, il dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, notifica i rilievi al titolare della licenza e previa diffida a provvedere entro un congruo termine, dispone la sospensione della licenza mediante ritiro della medesima fino a quando il titolare stesso non ha provveduto alla messa in efficienza o sostituzione del veicolo, che deve comunque avvenire entro un termine non superiore a tre mesi.
3. Se invece esiste fondato motivo di ritenere che l'autovettura o motocarozzetta non risponda più ai requisiti tecnici per i quali ha ottenuto la carta di circolazione, il dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive provvede a darne notizia alla direzione compartimentale della motorizzazione civile.

Art. 26 - Visite di controllo per accertata o presunta idoneità alla guida

1. Quando su indicazione degli addetti ai servizi di polizia stradale sorgono dubbi che il conducente di un'autovettura o motocarrozzeria adibita al servizio di taxi non si trova più nelle condizioni di idoneità psico-fisica previste dalla legge per condurre veicoli, il dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive provvede a darne comunicazione alla prefettura ed alla direzione compartimentale della motorizzazione civile.
2. Ove si tratti invece di infermità che per loro natura o durata potrebbero comunque pregiudicare il regolare andamento del servizio a giudizio dell'unità sanitaria locale, il dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive ordina l'affidamento della conduzione del veicolo ad altra persona idonea, salvo provvedere in caso contrario alla sospensione della licenza.

Art. 27 - Turni di servizio.

1. Il dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, sentita la commissione di cui al precedente art. 4, anche su proposta dei rappresentanti di categoria stabilisce i turni di servizio e la loro durata oraria. Il turno di servizio assegnato ai titolari di licenza taxi avrà durata annuale e resterà invariato, se non espressamente richiesto dall'interessato. Qualora si verificassero una o più richieste di variazione del turno di servizio sarà cura del Dirigente Responsabile del Settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, sentito il parere dei rappresentanti di categoria, valutarne la fattibilità, con particolare attenzione al numero di autovetture necessarie a garantire il servizio in ogni turno o in determinate fasce orarie. Nell'eventualità che il Dirigente Responsabile del Settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, sentito il parere dei rappresentanti di categoria, valuti non sufficiente il numero di taxi in servizio per la copertura di uno o più turni di servizio, verrà applicato, per i soli turni scoperti, il criterio della rotazione.
2. E' facoltà del dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive anche su proposta dei rappresentanti di categoria, di istituire turni straordinari di servizio, anche in aggiunta a

quelli di cui al primo comma, quando lo richiedono particolari circostanze. Anche l'assegnazione di questi turni avviene con il criterio di cui al primo comma.

3. Sul parabrezza dell'autovettura deve essere esposto il turno di servizio. Anche sulle motocarrozzette e sui veicoli a trazione animale deve essere parimenti esposto il turno di servizio.
4. Al di fuori del turno di servizio non sono consentite ai titolari di licenza di servizio di taxi l'avvio di prestazioni, eccezion fatta per quanto previsto al successivo art. 32 - primo comma lettera f..

Art. 28 - Stazionamento dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di taxi devono stazionare nelle località stabilite dal dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, sentita la commissione di cui al precedente art. 4.
Con il medesimo provvedimento deve essere indicato anche il numero massimo di veicoli che possono stazionare per ogni turno di servizio.
Le località sono indicate con l'apposito cartello previsto dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
Le aree riservate allo stazionamento dei veicoli sono delimitate da strisce continue di colore giallo, integrate dalla scritta orizzontale "taxi".
2. Quando si verificano circostanze straordinarie il dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive può variare temporaneamente le località di stazionamento dei veicoli.
3. I veicoli devono porsi uno dietro l'altro nell'ordine di arrivo, se poste verticalmente, ed affiancati nell'ordine di arrivo se poste orizzontalmente ed avanzano ogni qualvolta chi li precede lascia disponibile il posto.
4. L'utente è libero di scegliere il veicolo indipendentemente dalla posizione dello stesso nella località di stazionamento. La richiesta di utilizzo da parte dell'utente può avvenire in forma diretta anche con fermata "al volo", o utilizzando il servizio telefonico di cui al successivo quinto comma o il servizio di radiotaxi.

5. Le spese di utenza dei telefoni installati nelle località di cui sopra al primo comma sono a carico, in parti uguali, dei titolari di ogni singola licenza per l'esercizio del servizio di taxi. Analogamente gli oneri per il servizio di radiotaxi sono a carico dei titolari di licenza che se ne avvalgono.
6. Il dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive può stabilire, per particolari iniziative o manifestazioni e per limitati periodi di tempo e/o di orario, località temporaneamente adibite allo stazionamento di veicoli per il servizio di taxi, indicando il numero massimo di veicoli che possono stazionare.

Art. 29 - Responsabilità relative al servizio di taxi

1. Ogni responsabilità per danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione con l'esercizio del servizio di taxi, fa carico esclusivamente al titolare della licenza, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 30 - Diritto al servizio

1. All'interno delle aree comunali adibite al servizio la prestazione del servizio è obbligatoria.
Il servizio di taxi è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap, purchè non presentino un deficit motorio tale da rendere necessario l'utilizzo di veicoli appositamente attrezzati.

Art. 31 - Abrogato

Art. 32 - Comportamento dei conducenti

1. I conducenti hanno l'obbligo:
 - a. della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, nell'ambito delle aree comunali;
 - b. di vestire con decoro e di essere curati nella persona;
 - c. di usare modi corretti e cortesi con gli utenti trasportati e con i colleghi;
 - d. di essere sempre muniti di una congrua quantità di moneta spicciola per essere in grado di corrispondere all'utente il giusto resto;
 - e. di caricare sul veicolo i bagagli degli utenti che si possono trasportare senza deterioramento della carrozzeria, aiutando altresì a salire e scendere dall'autovettura le persone anziane o comunque malferme;
 - f. di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o per trasporto di malati (purchè non risultino affetti da malattie contagiose), di feriti, di funzionari ed agenti, anche con pagamento differito.
In caso di trasporto di malati o di feriti, a richiesta degli stessi o di cittadini che li accompagnano, i conducenti, devono far constatare l'avvenuto trasporto e l'importo della corsa agli agenti in servizio presso il pronto soccorso o accettazione e, in mancanza di questi, ai sanitari preposti all'accettazione, al fine di avere

titolo per essere rimborsati dal comune, salvo diritto di rivalsa dello stesso verso chi vi è tenuto;

- g. di far prendere visione all'utente del prezzo della corsa e delle tariffe vigenti e quindi far cessare il funzionamento del tassametro;
- h. di aiutare a scendere a fine corsa gli utenti, qualora sia richiesto e scaricare i bagagli, nonché di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
- i. di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa l'interno dei veicoli e, qualora vi trovassero qualche oggetto dimenticato, di cui non possa fare immediata restituzione al proprietario, consegnarlo entro ventiquattro ore dal termine del servizio all'ufficio oggetti rinvenuti del settore provveditorato del comune, o darne tempestiva comunicazione alla centrale radiotaxi, indicando le circostanze del ritrovamento;
- l. di porre in azione il tassametro all'inizio della corsa, accertandosi del funzionamento, e farne cessare il funzionamento appena la stessa abbia termine, dopo aver fatto prendere visione all'utente dell'importo segnato;
- m. di rilasciare, a richiesta del cliente, ricevuta attestante l'importo della corsa, il percorso effettuato, con gli elementi identificativi del veicolo;
- n. di applicare sul veicolo un cartello portante la dicitura "fuori servizio", sia al termine di ciascun turno, sia quando il veicolo non presta servizio per qualsiasi ragione, anche se la stessa viene usata per trasportare familiari;
- o. di essere provvisti di una guida aggiornata delle vie e piazze comprese nel territorio comunale, nonché di una carta della rete stradale dell'intera provincia di Brescia e della regione Lombardia;
- p. di far sostare, durante il servizio, il veicolo, esclusivamente nei luoghi appositamente assegnati, con divieto di sostare altrove se non nei casi di attesa dei clienti che abbiano temporaneamente abbandonato il veicolo;
- q. di avvertire gli utenti per i servizi extraurbani del cambio di tariffa nel momento in cui si giunge al limite territoriale urbano;
- r. di portare sul veicolo la licenza unitamente agli altri documenti di circolazione e di esibirla ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali ed agen-

ti incaricati della sorveglianza della circolazione stradale.

2. I conducenti hanno facoltà:
 - a) di ricusare il trasporto di persone alterate dall'uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, o con animali che possano costituire motivo di molestia per il guidatore durante la marcia o che anche soltanto pregiudichino il decoro e la pulizia del mezzo, con eccezione dei cani-guida dei non vedenti;
 - b) di richiedere anticipatamente una somma equivalente al corrispettivo della corsa, qualora venga richiesto un servizio extraurbano.

Art. 33 - Divieti

1. Ai conducenti di taxi è fatto divieto durante il servizio:
 - a. di consumare cibi e di tenere la radio ad alto volume;
 - b. di adibire il veicolo alla vendita ambulante di merci o al trasporto di masserizie ingombranti;
 - c. di far schiamazzi, usare parole volgari e di abusare di mezzi acustici di segnalazione;
 - d. di far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, anche durante il periodo di sosta;
 - e. di rifiutare di trasportare un numero di utenti corrispondenti a quello massimo consentito dalle caratteristiche del veicolo e parimenti di concedere il trasporto per un numero di utenti superiore al limite massimo dei posti consentiti dalle caratteristiche del veicolo;
 - f. di portare animali propri nel veicolo;
 - g. di chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvi i diritti verso gli utenti che avessero recato danni al veicolo;
 - h. di fermare il veicolo o di interrompere il servizio, salvo richiesta in tal senso degli utenti o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - i. di deviare di propria iniziativa, dal percorso più breve per recarsi nel luogo richiesto dall'utente;
 - l. di non osservare l'ordine di posizionamento nelle località stabilite dal dirigente responsabile del

- settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive per stazionamento veicoli;
- m. di lavare i veicoli ed eseguire riparazioni nelle località stabilite per lo stazionamento dei veicoli, ad eccezione del cambio pneumatici e piccole riparazioni di evidente prima necessità;
 - n. di mutare l'ordine di turno, salvo espressa autorizzazione a'sensi del precedente art. 27;
 - o. di consentire la guida del veicolo a persona non autorizzata a'sensi del precedente art. 20;
 - p. di utilizzare forme di richiesta diverse da quelle indicate al precedente art. 28;
 - q. fumare nel veicolo;

Art. 34 - Norme per gli utenti del servizio di taxi

1. Agli utenti del servizio di taxi è fatto divieto di:
 - . insudiciare o guastare il veicolo o le sue apparecchiature;
 - . compiere atti contrari alla decenza;
 - . fare schiamazzi o rumori molesti;
 - . molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del veicolo;
 - . mangiare, bere e fumare.
2. Gli utenti possono rivolgere al dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive istanze o reclami sui quali verrà avviato un procedimento con le modalità indicate dai successivi artt. 36 e 37.

Art. 35 - Sospensione della corsa

1. Qualora per avaria del veicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa senza possibilità di tempestiva sostituzione del veicolo, gli utenti hanno diritto di rinunciare alla corsa, pagando solo l'importo corrispondente al percorso effettuato.
2. D'altra parte il conducente può esigere l'importo corrispondente al percorso effettuato quando gli utenti smontino all'entrata di fabbricati che abbiano notoriamente parecchie uscite, di teatri o altri locali di pubbliche riunioni, di giardini pubblici, salvo che gli utenti non depositino una somma equivalente al corrispettivo di un'ora di fermata per trattenere a

disposizione il veicolo. La somma depositata verrà restituita agli utenti alla ripresa del servizio. Scaduto il termine dell'ora, il conducente non è tenuto ad attendere ulteriormente gli utenti.

TITOLO IV - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA LICENZA

Art. 36 - Sospensione della licenza

1. La licenza di cui al precedente art. 8 deve essere sospesa in caso di:
 - . violazione agli obblighi di cui al punto a. del precedente art. 32;
 - . mancata presentazione del veicolo alla verifica di cui al precedente art. 15;
 - . mancato compimento delle operazioni di cui al precedente art. 21;
 - . mancata disinfezione periodica di cui al precedente art. 24;
 - . sottoposizione del titolare a misure di sicurezza personali o a privazione della libertà personale nelle fattispecie previste dal c.p.;
 - . svolgimento del servizio in turno diverso da quello assegnato senza preventiva variazione disposta dal dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive;
 - . sosta fuori delle aree previste dal precedente art. 28;
 - . investimento o incidente, durante lo svolgimento del servizio, avvenuto per colpa accertata del conducente a seguito di sentenza definitiva;
 - . guida del veicolo in stato di ubriachezza accertata;
 - . mancata pronta consegna all'ufficio oggetti rinvenuti del settore provveditorato del comune degli oggetti reperiti nel veicolo, nei termini previsti dal precedente art. 32;
 - . mancato rispetto delle tariffe o manomissione del tassametro;
 - . pretesa di compensi eccedenti il prezzo segnato dal tassametro o dei supplementi dovuti;
 - . abituale cattivo stato di manutenzione del veicolo posto in servizio;
 - . destinazione del veicolo ad uso diverso da quello prescritto;
 - . mantenimento del veicolo in condizioni non rispondenti agli obblighi previsti per la sua circolazione ai sensi del precedente art. 6;
 - . morosità nel pagamento di tasse o diritti inerenti la licenza;

- . sostituzione di veicolo non circolante con altro senza preventiva autorizzazione del dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive a'sensi del precedente art. 23;
 - . interruzione del servizio senza giustificato motivo.
2. La licenza può essere sospesa anche per altre infrazioni non lievi o reiterate del presente regolamento.
 3. La sospensione può durare fino a trenta giorni, salvo che per le fattispecie di cui al primo, terzo, ottavo e nono alinea del precedente primo comma per cui può durare fino a novanta giorni, ed è inflitta dal dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, sentita la commissione di cui al precedente art. 4.
 4. Il procedimento per addivenire alla sospensione della licenza, eccezion fatta per la fattispecie di cui sopra al quarto alinea del primo comma che opera immediatamente e per l'intero periodo di applicazione della misura di sicurezza personale e di privazione della libertà personale, prevede la contestazione entro trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto addebitato con lettera notificata all'interessato con invito a presentare eventuali giustificazioni nel termine massimo di dieci giorni.
 5. Durante la sospensione la licenza di esercizio del servizio di taxi viene ritirata ed è restituita al termine della stessa.
 6. Per i sostituti di guida e per i collaboratori di cui al sesto comma del precedente art. 20 la sospensione della licenza, per le fattispecie di cui ai commi precedenti, è sostituita da sospensione dell'autorizzazione del dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive di cui al precedente art. 20.

Art. 37 - Revoca della licenza

1. La licenza di cui al precedente art. 7 è revocata:
 - . per perdita dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 9;
 - . per sopravvenienza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente art. 10;

- . qualora il titolare non provveda alla messa in efficienza o alla sostituzione del veicolo nei termini di cui al precedente art. 25;
 - . in caso di trasferimento della licenza senza l'osservanza della procedura prevista dal precedente art. 19;
 - . in caso di recidiva per mancato rispetto delle disposizioni relative alle tariffe, per abusiva regolazione o manomissione del tassametro;
 - . qualora l'attività sia esercitata da soggetto non avente titolo;
 - . in caso di sospensione della licenza per tre volte nell'arco di un anno solare;
 - . per mancato compimento delle operazioni previste dal precedente art. 21, oltre al termine di cui al precedente art. 36;
 - . per morte del titolare, salvo quanto previsto dai precedenti artt. 19 e 20.
2. Il procedimento per addivenire alla revoca della licenza prevede, ove possibile, la contestazione entro trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto addebitato con lettera notificata all'interessato con invito a presentare eventuali giustificazioni nel termine massimo di dieci giorni.
 3. La revoca è disposta dal dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive, sentita la commissione di cui al precedente art. 4 e l'interessato, ove possibile.
 4. La revoca comporta il ritiro della licenza e del contrassegno di cui al precedente art. 6.
 5. Per i sostituti di guida e per i collaboratori di cui al sesto comma del precedente art. 20 la revoca della licenza, per le fattispecie di cui ai commi precedenti, è sostituita da revoca dell'autorizzazione del dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive di cui al precedente art. 20.

Art. 38 - Decadenza della licenza

1. La licenza di cui al precedente art. 7 è soggetta a decadenza:
 - . per mancato inizio del servizio entro i termini ed alle condizioni di cui al precedente art. 16;

- . per rinuncia esplicita del titolare della licenza;
 - . per fallimento del titolare della licenza;
 - . per il verificarsi della fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 5 della L.R. 15 aprile 1995 n. 20.
2. La decadenza è dichiarata dal dirigente responsabile del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive.

Art. 39 - Sanzioni pecuniarie

1. Salvo che altra norma preveda diversa sanzione, il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 80 a Euro 500. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. L'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra è influente sull'applicazione, nei casi previsti, delle sanzioni di sospensione, revoca o decadenza della licenza per le fattispecie indicate dai precedenti artt. 36, 37 e 38.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

Art. 40 - Adeguamento forme giuridiche

1. L'adeguamento alle forme giuridiche previste dal precedente art. 17 deve avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, pena la revoca della licenza.

Art. 41 - Colore uniforme dei veicoli e dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti.

1. Il colore uniforme delle autovetture, come previsto dal sesto comma del precedente art. 6, deve essere per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto del ministro dei trasporti. Per le motocarrozzette e per i veicoli a trazione animale la decorrenza dell'uniformità di colore è stabilita dalla giunta comunale.
2. Fino alla pubblicazione del decreto del ministro dei trasporti le autovetture adibite al servizio di taxi dovranno essere di colore bianco.
3. Le autovetture adibite al servizio di taxi di nuova immatricolazione devono essere dotate dei dispositivi di cui al precedente art. 6, primo comma, per ridurre i carichi inquinanti.

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 42 - Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa richiamo alle disposizioni sulla disciplina della circolazione stradale di cui al D.L.vo 30. 4.1992 n. 285, alla legge 15.1.1992 n. 21, alla L.R. 15.4.1995 n. 20 e successive eventuali modifiche, nonchè alle altre disposizioni legislative regolamentari applicabili in materia.

Art. 43 - Consegna del regolamento ai titolari di licenza

1. Copia del presente regolamento deve essere consegnata ai titolari di licenza a cura del settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive.